




An International Journal  
on Legal History and Comparative  
Jurisprudence



Volume 2  
Number 2  
December 2022

**Bologna**  
University Press



**Direzione/Editors:** A. Banfi (Univ. Bergamo), G. Luchetti (Univ. Bologna), M. Ricciardi (Univ. Milano Statale).

**Comitato Direttivo/Editorial Board:** Sergio Alessandri (Univ. Bari), M. Brutti (Univ. Roma Sapienza), A. Calore (Univ. Brescia), E. Cantarella (Univ. Milano Statale), E. Chevreau (Univ. Paris Panthéon), Laura D'Amati (Univ. Foggia), M. Miglietta (Univ. Trento), E. Stolfi (Univ. Siena).

**Comitato Scientifico/Scientific Committee:** Francisco J. Andrés Santos (Univ. Valladolid), Martin Avenarius (Univ. Köln), Ulrike Babusiaux (Univ. Zürich), Christian Baldus (Univ. Heidelberg), Maurizio Bettini (Univ. Siena), Italo Birocchi (Univ. Roma Sapienza), Mauro Bonazzi (Univ. Utrecht), Amelia Castresana Herrero † (Univ. Salamanca), Marco Cavina (Univ. Bologna), Orazio Condorelli (Univ. Catania), Pietro Costa (Univ. Firenze), Wojciech Dajczak (Univ. Poznań), Lucio De Giovanni (Univ. Napoli Federico II), Oliviero Diliberto (Univ. Roma Sapienza), Athina Dimopoulou (Nat. Kap. Univ. Athens), Elio Dovere (Univ. Napoli Parthenope), Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore), Giuseppe Falcone (Univ. Palermo), Michael Gagarin (Texas Univ.), Jean-François Gerkens (Univ. Liège), Peter Gröschler (Univ. Mainz), Alejandro Guzmán Brito † (Pont. Univ. Cat. Valparaiso), Akira Koba (Univ. Tokyo), Umberto Laffi (Univ. Pisa-Accad. Naz. Lincei), Andrea Lovato (Univ. Bari), William N. Lucy (Univ. Durham), Laretta Maganzani (Univ. Milano Cattolica), Valerio Marotta (Univ. Pavia), Thomas McGinn (Vanderbilt Univ.), Guido Melis (Univ. Roma Sapienza), Carlo Nitsch (Univ. Napoli Federico II), Antonio Padoa-Schioppa (Univ. Milano Statale), Javier Paricio Serrano (Univ. Complutense Madrid), Aldo Petrucci (Univ. Pisa), Johannes Platschek (Univ. München), Francesco Riccobono (Univ. Napoli Federico II), Gianni Santucci (Univ. Bologna), Nicoletta Sarti (Univ. Bologna), Aldo Schiavone (ERC-Univ. Roma Sapienza), Alessandro Somma (Univ. Roma Sapienza), Gerhard Thür (Öst. Akad. d. Wiss.), Eduardo Vera-Cruz Pinto (Univ. Lisboa).

**Segretario di Redazione:** F. Tamburi

**Comitato di Redazione:** T. Beggio, P. Biavaschi, F. Bonin, P. Carvajal, A. Cirillo, G. Cossa, S. Di Maria, M. Fino, M. Frunzio, O. Galante, S. Liva, E. Marelli, F. Mattioli, A. Nitsch, I. Pontoriero, J. Ruggiero, E. Sciandrello, G. Turelli.



An International Journal  
on Legal History and Comparative  
Jurisprudence

Volume 2  
Number 2  
December 2022

*Specula Iuris* è resa possibile grazie al sostegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo, del Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano.

Il presente fascicolo è stato pubblicato con i fondi del progetto PRIN 2017: "La certezza del diritto dal mondo antico alla discussione moderna", Unità di ricerca dell'Università degli Studi di Bergamo.

*Direttore Responsabile*  
Giovanni Luchetti

*Editorial office*  
email: redazione@speculaiuris.it

*Web page*  
<http://www.speculaiuris.it>

*Print subscription (2 issues)*  
€ 100

*Subscription office*  
ordini@buponline.com

*Publisher*  
Fondazione Bologna University Press  
Via Saragozza, 10  
40123 Bologna (Italy)  
tel.: +39 051 232882  
fax: +39 051 221019

ISSN: 2784-9155  
ISSN online: 2785-2652  
ISBN: 979-12-5477-283-6  
ISBN online: 979-12-5477-284-3  
Doi: doi.org/10.30682/specula0202

*Registrazione*  
Tribunale di Bologna, n. 8567 del 03/06/2021

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons CC-BY 4.0  
One year after the first publication, paper are licensed under a Creative Commons attribution CC-BY 4.0

*Graphic Layout*  
DoppioClickArt – San Lazzaro (BO)

*Cover*  
*L'autore allo scrittoio*, miniatura tratta dal *Roman de la Rose* di Guillaume de Lorris e Jean de Meun, 1490 ca., Londra, British Library, Harley MS 4425, f. 133r.

# Sommario

Nota introduttiva MASSIMO BRUTTI	5
-------------------------------------	---

## DIRITTI ANTICHI

Per una ricerca sulla certezza del diritto nell'esperienza greca. Tra speculazione filosofica e prassi retorica EMANUELE STOLFI	15
---	----

<i>Ius certum</i> e attività normativa in età monarchica e decemvirale. Lo sguardo di Pomponio M. FLORIANA CURSI	89
--	----

<i>I responsa prudentium</i> in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8 GIUSEPPE FALCONE	133
--	-----

## LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Certezza del diritto e ordine giuridico moderno: un inventario tra ieri e oggi ITALO BIROCCHI	159
--	-----

La certezza del diritto fra fascismo e repubblica: a proposito di Flavio Lopez de Oñate PIETRO COSTA	179
---	-----

## FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

La certezza del diritto nello Stato fascista ERNESTO DE CRISTOFARO	223
---	-----

<b>A proposito di certezza del diritto</b>	245
RICCARDO GUASTINI	
<b>Certezza del diritto e legalità costituzionale</b>	253
ROBERTO BIN	
<b>Sulla (in)sostenibile incertezza del diritto penale</b>	261
FRANCESCO VIGANÒ	

# **DIRITTI ANTICHI**



# *responsa prudentium* in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8\*

Giuseppe Falcone

Dipartimento di Giurisprudenza, Palermo, Italia

## Abstract (Italiano)

La descrizione di Gai 1.7 dei *responsa prudentium* non contiene alcun riferimento al *ius respondendi* ed è congegnata in modo tale da mettere in risalto il profilo della controversialità giurisprudenziale. Nel corrispondente brano delle Istituzioni imperiali (Inst. 1.2.8) la menzione del *ius respondendi* costituisce un'autonoma iniziativa del compilatore (verosimilmente, Triboniano) e il riferimento gaiano alla eventuale difformità tra prese di posizione giurisprudenziali viene del tutto eliminato: entrambi gli interventi compilatori si riconducono alla propaganda giustiniana del crisma del potere imperiale sull'*auctoritas* dei testi giurisprudenziali, funzionale all'ideologia della certezza del diritto.

Keywords: *Responsa prudentium*, *ius respondendi*, *ius controversum*, ideologia giustiniana, Digesto, certezza del diritto.

---

## Abstract (English)

*The presentation of the responsa prudentium in Gai 1.7 does not contain any reference to ius respondendi and is arranged in order to emphasise the profile of jurisprudential controversiality. In the corresponding passage of the Imperial Institutes (Inst. 1.2.8) the mention of ius respondendi is an autonomous initiative by the compiler (most likely, Tribonianus) and the Gaian reference to the possible divergence between jurisprudential positions is completely removed: both interventions are related to the Justinian propaganda of the chrism of imperial power on the auctoritas of jurisprudential texts, which is functional to the ideology of legal certainty.*

Keywords: *Responsa prudentium*, *ius respondendi*, *ius controversum*, Justinian's ideology, Digest, legal certainty

---

\* Il testo apparirà anche negli Scritti in onore di Antonio Palma.

1. Il brano delle Istituzioni imperiali (Inst. 1.2.8) che informa sui *responsa prudentium* quali componenti del complessivo assetto giuridico<sup>1</sup> contiene alcune significative differenze rispetto alla corrispondente descrizione di Gaio (Gai 1.7), che costituiscono riflesso delle vedute giustiniane in tema di produzione, interpretazione e applicazione del diritto. Qui interessano specificamente le due differenze sostanziali costituite dall'aggiunta della menzione del *ius respondendi* e dall'eliminazione di ogni cenno ad un possibile *dissentire* tra i giuristi.

Per apprezzare la suddetta portata del dettato giustiniano occorre, naturalmente, valutare anzitutto la testimonianza gaiana, affrontando per prima cosa la tanto discussa questione della ravvisabilità o meno, in essa, di un implicito riferimento al *ius respondendi ex auctoritate principis*:

Gai 1.7. *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi; idque rescripto diui Hadriani significatur.*

Ebbene, a me sembra necessario assumere che il discorso di Gaio si riferisce all'elaborazione giurisprudenziale nel suo complesso e non soltanto ai pareri emessi dai giuristi muniti di autorizzazione imperiale. Ritengo, cioè, con una dottrina minoritaria<sup>2</sup>, che le parole '*...eorum, quibus permissum est iura condere*' non alludano specificamente alla concessione del *ius respondendi*<sup>3</sup> e che, piuttosto, Gaio in questo paragrafo abbia preso in considerazione il plurisecolare esercizio interpretativo-creativo svolto dalla generalità dei giuristi, ai quali la capacità di *iura condere* è stata ed è concessa<sup>4</sup> ora da un comune riconoscimento, *ab antiquo*, da parte del corpo sociale, ora da un'attribuzione imperiale del *ius respondendi*, ora dall'inserimento nel *consilium principis*: proprio ad abbracciare questa varietà di possibili fattori legittimanti dovette a mio avviso esser funzionale la scelta di ricorrere alla generica formulazione '*permissum est*' senza altre precisazioni<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Inst. 1.2.3: '*Constat autem ius nostrum ex...*' (tratto dalle Istituzioni di Ulpiano).

<sup>2</sup> DE ZULUETA 1953, 22 s.; SCHILLER 1958, 1230 s.; ALBANESE 1978, 102 nt. 69; 2004, 19 ss. (= 2006, 1083 ss.); CANCELLI 1991, 545 ss.; PALAZZOLO 1991, 67 s.; 1996, 321; 2019, 290 s.; FERNÁNDEZ BARREIRO 1996, 119 (non vidi); NICOSIA 2005, 223 ss.; PLISECKA 2009, 388 s.

<sup>3</sup> Come invece assumono, ad es., PRINGSHEIM 1934, 146 s.; WIEACKER 1935, 43 ss.; 1985, 77 ss.; DE VISSCHER 1936, 635; SIBER 1941, 397; KUNKEL 1949, 442 s.; GUARINO 1949, 401 ss. (= 1994, 385 ss.); 1983, 210 (= 1994, 416); MAGDELAIN 1950, 7 ss.; SCHONBAUER 1950, 95; LEVY-BRUHL 1962, 12 ss.; PROVERA 1962, 348 ss.; HORVAT 1964, 714; CASAVOLA 1976, 26 ss. (= 1980, 176 ss.); TONDO 1979, 74 s.; 1993, 415 s.; BAUMAN 1989, spec. 300 s.; GALLO 1993, 46 ss.; 2008, 12 s.; GIODICE SABBATELLI 1996, 71 s.; PARICIO 2001, spec. 32 ss.; 2018, 57 ss.; 2021, 122 s.; STOLFI 2001, 384 ss.; 2012, 315 ss.; CANNATA 2003, 27 ss.; BRUTTI 2003, 448 s.; 2011, 51 ss.; 2012a, 96 ss.; 2012b, 126 s.; ASTOLFI 2006, 1016 ss.; PANI 2012, 97; VACCA 2012, 82 ss.; PEPPE 2012, 704 s.; GIUNTI 2012, 214 ss.; SCHIAVONE 2017, 368 s.; 2021, 238 s.; LOVATO 2020, 560 ss.

<sup>4</sup> Sulla duplice valenza della forma verbale '*permissum est*' cfr. CANCELLI 1991, 548 s. Un cenno anche in NICOSIA 2005, p. 235.

<sup>5</sup> Uno spunto in tal senso in ALBANESE 2004, 25 (= 2006, 1087).

Osservo, preliminarmente, che non ritengo affidante l'argomento che, in favore di una portata onnicomprensiva, si è voluto trarre dalle parole '*quorum omnium si in unum sententiae concurrunt...*'. Si è detto, al riguardo, che Gaio, parlando di '*omnes*', mostrerebbe di avere in mente tutti i giuristi, e non già un numero limitato quale sarebbe quello dei titolari di *ius respondendi*<sup>6</sup>. A mio avviso, tuttavia, '*omnes*' allude a tutti quei giuristi le cui prese di posizione sono state adottate in relazione alla questione controversa, onde, astrattamente ragionando, potrebbe concedersi un sottinteso riferimento a "tutti quei giuristi muniti di *ius respondendi*, le cui prese di posizione sono state richiamate".

Piuttosto, le considerazioni che possono utilmente addursi sono, a mio avviso, altre.

Anzitutto, risulterebbe davvero singolare, su un punto così importante quale l'attribuzione di un'autorizzazione imperiale, il ricorso da parte di Gaio ad un modo di esprimersi tanto ellittico, soprattutto se confrontato con la chiarezza fin lì mostrata nel complessivo blocco descrittivo al quale appartiene il discorso sui *responsa prudentium*<sup>7</sup>. Un tale comportamento sarebbe ancor più curioso e difficile da ammettere ove si consideri che, per informare congruamente sulla concessione del *ius respondendi*, sarebbe bastato aggiungere al verbo '*permissum est*' le parole '*ab imperatore*' ('*a principe*', '*a Caesare*')<sup>8</sup>. A quest'ultimo proposito, peraltro, si noti che Gaio in relazione ad altre figure considerate nei paragrafi precedenti non aveva mancato, per l'appunto, di completare la relativa definizione indicando un elemento che riguarda proprio il fondamento legittimante: la *lex Hortensia*, quale fonte dell'*exaequatio* dei *plebiscita* alle *leges*, e la *lex de imperio*, quale fonte del potere nomopoietico del *princeps*<sup>9</sup>. Né vale il rilievo di R. Bauman, secondo cui "qualcuno" deve essere inteso quale soggetto agente del '*permissum est*', e costui può essere solamente l'imperatore, in quanto i giuristi repubblicani non dovevano chiedere il permesso a nessuno"<sup>10</sup>. Come mostrano, infatti, alcuni impieghi presenti negli stessi *commentarii* gaiani<sup>11</sup>, la locuzione '*permissum est*' può senz'altro alludere ad una generica idea

<sup>6</sup> Così LOMBARDI 1967, 71 nt. 133; 75; ALBANESE 2004, 24 (= 2006, 1088); NICOSIA 2005, 237; PLISECKA 2009, 387.

<sup>7</sup> Pur se si tratta di paragrafi assai noti, è opportuno trascriverli, anche per i riferimenti che saranno qua e là compiuti nel prosieguo del discorso: Gai 1.2. *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.* 3. *Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione uniuersi ciues significantur, connumeratis et patriciis; plebs autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita uniuersum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt.* 4. *Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; idque legis uicem optinet, quamuis de ea re fuerit quaesitum.* 5. *Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec unquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.* 6. *Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in prouinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in prouinciis populi Romani quaestores habent; nam in prouincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his prouinciis non proponitur.*

<sup>8</sup> DE ZULUETA 1947, 178; 1953, 23

<sup>9</sup> Gai 1.3 e 5, trascritti *supra*, in nt. 7.

<sup>10</sup> BAUMAN 1989, 301.

<sup>11</sup> Gai 1.144 '*Permissum est itaque parentibus liberis, quos in potestate sua habent, testamento tutores dare*'; 147 '*hos enim etiam heredes instituere possumus, cum extraneos postumos heredes instituere permissum non sit*'; 168 '*Agnatis et patronis et liberorum capitem manumissoribus permissum est feminarum tutelam alii in iure cedere; pupillorum autem tutelam non est permissum cedere*';

di “esser consentito”, a prescindere dall’esistenza di un atto di concessione da parte di uno specifico soggetto esterno<sup>12</sup>. La terminologia, dunque, ben si prestava ad abbracciare anche il fenomeno, risalente ad età repubblicana, di legittimazione per dir così anormativa, consistente nel riconoscimento diffuso, da parte del corpo sociale, di una facoltà/capacità interpretativo-creativa in capo ad una cerchia di sapienti del *ius*.

D’altra parte, il rilievo indiziario dell’assenza di un cenno al *princeps* quale autore del ‘*permissum est*’ è accresciuto ulteriormente dal confronto con un noto passaggio del quarto commentario, nel quale l’espressione ‘*iura condere*’ è impiegata in relazione ai giuristi mediorepubblicani:

Gai 4.30. *Sed istae omnes legis actiones paulatim in odium uenerunt. namque ex nimia subtilitate ueterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut uel qui minimum errasset, litem perderet.*

Quel che in proposito rileva non è, come pure si è inteso, il fatto in sé che Gaio adoperi la medesima terminologia per indicare un’attività dei giuristi repubblicani<sup>13</sup>: giacché si potrebbe anche pensare che l’identità di designazione riflettesse semplicemente una identità di attività, la quale, però, secondo lo stesso Gaio, potrebbe esser stata esercitata, in un caso, in forza di un riconoscimento da parte del complessivo corpo sociale, in un altro, in forza di una concessione da parte dell’imperatore<sup>14</sup>. Il punto è, invece, un altro: posto che Gaio adotta la medesima locuzione per indicare l’esercizio interpretativo-creativo<sup>15</sup> dei giuristi contemporanei e dei giuristi antichi – e si badi che la locuzione ‘*veterum, qui tunc iura condiderunt*’ assume come punto di partenza logico proprio la consapevolezza di questa duplicità di soggetti ai quali il ‘*iura condere*’ è riferibile –, ove egli avesse inteso alludere specificamente ad un esercizio

---

179 ‘*Sane patroni filius, etiamsi impubes sit, tamen libertae efficitur tutor, quamquam in nulla re auctor fieri potest, cum ipsi nihil permittunt sine tutoris auctoritate agere*’; 2.188 ‘*hoc solum nobis permissum est, ut eum per fideicommissum obligemus, ut hereditatem nostram totam uel ex parte restituat*’; 4.52 ‘*Debet autem iudex attendere, ut cum certae pecuniae condemnatio posita sit, neque maioris neque minoris summa posita condemnet, [...]; item si taxatio posita sit, ne pluris condemnet quam taxatum sit; [...] minoris autem damnare ei permissum est*’.

<sup>12</sup> Nemmeno le altre due circostanze segnalate da Bauman (*loc. cit.*) sono stringenti nel senso di un riferimento implicito di Gaio al *ius respondendi*: non il fatto che l’indicazione ‘*permissum est iura condere*’ nel corrispondente testo giustiniano (I. 1.2.8) viene fatta seguire da una spiegazione (*nam...*) che chiama in causa il *ius respondendi* (cfr. *infra*, n. 2), né il fatto che nel racconto pomponiano di D. 1.2.2.49 si parla di una concessione (*‘praestari solet’*) del *ius respondendi*. Lo stesso dicasi per l’argomentazione di WIEACKER 1985, 77, il quale, da un lato, ripropone come primo indizio il fatto che i compilatori di Inst. 1.2.8 hanno così inteso le parole di Gaio e, come “più forte” indizio, la circostanza che il sabiniano Gaio aveva un particolare interesse per il privilegio “mit dem Tiberius einst das Schulhaupt ausgezeichnet hatte”: indizio che, tuttavia, lascia assai perplessi, prima ancora che per la sua indimostrabilità, per il suo stesso contenuto.

<sup>13</sup> Cfr., esplicitamente, NICOSIA 2005, 244 s.: “Ora, dato che per questi antichi giuristi un collegamento con il *ius respondendi* non potrebbe neppure immaginarsi, e dato che in entrambi i testi Gaio adoperi la medesima espressione, mi pare che anche da questa constatazione risulta evidente che egli si riferiva (*scil.* in Gai 1.7) al risalente e persistente riconoscimento ai *prudentes* della facoltà di *iura condere*”. Ma nello stesso ordine di idee ALBANESE 2004, 22 s. (= 2006, 1086 s.) e PLISECKA 2009, 388.

<sup>14</sup> In un ordine di idee analogo si pone il rilievo di PANI 2012, 97.

<sup>15</sup> Per questa portata della locuzione ‘*iura condere*’ rinvio, per tutti, a QUADRATO 1994, 88 ss. (= 2010, 96 ss.)

“permesso” ad alcuni giuristi da un apposito provvedimento imperiale, non avrebbe potuto sottacere quest’ultimo elemento discretivo e congegnare la formulazione tanto generica che leggiamo nel § 1.7.

Ancora, la trama di *dissensiones* giurisprudenziali disposta lungo i quattro *commentarii* ha come protagonisti anche *prudentes* che hanno operato in un’epoca antecedente all’escogitazione della concessione imperiale di un *ius respondendi*, tra i quali Quinto Mucio, Servio, Ofilio; non solo, ma almeno in un caso il riferimento al *respondere* è esplicito:

Gai 3.179. ...*Seruius tamen Sulpicius existimavit statim et pendente condicione nouationem fieri, et si defecerit condicio, ex neutra causa agi posse et eo modo rem perire; qui consequenter et illud respondi<sup>16</sup>, si quis id, quod sibi L. Titius deberet, a seruo fuerit stipulatus, nouationem fieri et rem perire, quia cum seruo agi non posset. sed in utroque casu alio iure utimur...*

Di fronte a questa circostanza appare inverosimile che Gaio, nelle battute di presentazione, avesse di fatto assunto una linea di demarcazione che lasciava fuori il contributo interpretativo-constitutivo realizzato da giuristi che egli stesso avrebbe, poi, richiamato in relazione al processo di assestamento di istituti e regimi giusprivatistici.

Il che si collega ad una considerazione ulteriore e, ai miei occhi, ancor più rilevante. Se già è difficile imputare a Gaio una vistosa sfasatura, come quella or ora segnalata, tra un riferimento iniziale ai soli *prudentes* dotati di *ius respondendi* e una trattazione complessiva che, invece, si sarebbe giovata anche di richiami a dispute tra giuristi ‘non patentati’<sup>17</sup>, reputo ancor meno concepibile che Gaio sia incorso in una grave incongruenza perfino all’interno dello stesso segmento narrativo dei §§ 2-7: egli infatti, pur dopo aver preso in considerazione anche i *plebiscita* (§ 3), già per ciò solo mostrando di voler presentare i *iura populi Romani* “attraverso tutti gli elementi che vi concorrono storicamente, nel processo composito di sedimentazione ed evoluzione”<sup>18</sup>, avrebbe, però, guardato ai soli giuristi muniti del *ius respondendi* anziché ai protagonisti tutti di un’attività interpretativo-creativa che aveva avuto un ruolo determinante nella vicenda della formazione storica del *ius*<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> È il caso di segnalare che le parole ‘*et illud respondi*’ implicano che anche il precedente verbo ‘*existimavit*’ è espressione di un *respondere*.

<sup>17</sup> In quanto giuristi operanti prima dell’escogitazione stessa del *ius respondendi* o in quanto giuristi che, come nel caso di Labeone, con ogni verosimiglianza non dovettero esser stati destinatari della concessione imperiale (STOLFI 2001, 390 nt. 307).

<sup>18</sup> Così VACCA 2012, 82 (la quale, nondimeno, intende le parole ‘*quibus permissum est iura condere*’ come alludenti alla concessione imperiale del *ius respondendi*). Anche GALLO 1993, 46, avverte che Gaio attraverso l’enunciato iniziale ‘*constant autem iura populi Romani...*’ lascia intendere “di voler riferire le varie fonti da cui era originato il sistema giuridico in vigore al suo tempo, indipendentemente dal fatto che esse fossero, o non fossero, operanti da tempo”, e tuttavia anche questo studioso riferisce il discorso di Gai 1.7 ai soli responsi ‘patentati’.

<sup>19</sup> È significativo che gli stessi studiosi che considerano il discorso di Gai 1.7 come riguardante (esclusivamente e direttamente) i *responsa* ‘autorizzati’ dall’imperatore sono costretti ad imputare a Gaio ora una “visione riduttiva” (VACCA 1978, 397; 2012, 82 ss.; GIUNTI 2012, 214 s.) ora un atteggiamento anacronistico (BRUTTI 2012, in 127).

È, del resto, mia convinzione che Gaio nei §§ 2 e 7 abbia parlato di *responsa* non riferendosi, specificamente e in senso stretto, ai pareri concretamente emessi dietro consultazione (di un privato, di un avvocato, di un magistrato, di un giudice) né ai pareri di questo tipo riuniti in apposite raccolte (*libri responsorum*) o richiamati in scritti di giuristi successivi, bensì ricomprendendovi qualsiasi presa di posizione assunta dai giuristi nel quadro della loro complessiva attività: di consulenza, interpretazione, commento, messa a punto dogmatica<sup>20</sup>. In questa direzione, più che l'assenza di uno specifico cenno al *consulere*<sup>21</sup> o il fatto in sé che Gaio parla dei *responsa* quali *sententiae et opiniones*<sup>22</sup>, mi sembrano indicative le seguenti tre circostanze: a) da un punto di vista generale, l'inverosimiglianza di un limitato riferimento alla sola attività rispondente rispetto al contributo dato dai giuristi alla formazione storica dei *iura populi Romani*; b) il fatto che in un caso Gaio adotta il segno '*responsum (est)*' per introdurre una presa di posizione riferita quale chiusura di una questione a sua volta presentata tramite un '*quaesitum est*'<sup>23</sup>, e cioè tramite il caratteristico modulo espressivo usato nei *commentarii* per indicare una incertezza interpretativa insorta tra i giuristi<sup>24</sup>; c) infine, il fatto che i termini '*sententia*' e '*opinio*', con i quali vengono definiti in apertura i *responsa prudentium*, saranno poi nei *commentarii* qua e là utilizzati anche per indicare una presa di posizione avente portata teorica o sistematica<sup>25</sup> o che, comunque, con certezza non è scaturita da una richiesta di consulenza<sup>26</sup>.

Certo, ai nostri occhi potrebbe apparire strano che Gaio, per riferirsi all'intervento dei giuristi in qualunque occasione e modo manifestato, non abbia fatto ricorso ad una indicazione più generica, magari al sintagma '*auctoritas prudentium*' utilizzato in passato da Cicerone e

<sup>20</sup> Al "loro pensiero comunque espresso, in qualsiasi occasione e in qualunque modo": così G. NICOSIA, *Iura condere*, cit., 235. In passato, ad es., già DE ZULUETA 1953, 21: "The explanation here given by Gaius [...] makes the term cover all forms of expression of juristic opinion, including literature, in short jurisprudence in general"; SCHILLER 1978, 301.

<sup>21</sup> Segnalata da ALBANESE 2004, 23 (= 2006, 1087). Potrebbe, però, concedersi che Gaio, pur pensando ai *responsa* in senso stretto, non avesse ritenuto necessario, nell'economia dell'informazione, esplicitare che essi erano preceduti da apposita consultazione.

<sup>22</sup> Così NICOSIA 2005, 235. Come si dirà di seguito, a risultare significativa è, piuttosto, la portata con cui i termini *sententia* e *opinio* sono impiegati nei *commentarii*.

<sup>23</sup> Gai 3.198 '*Sed et si credat aliquis inuito domino se rem contractare, domino autem uolente id fiat, dicitur furtum non fieri. unde illud quaesitum [et probatum] est: cum Titius seruuum meum sollicitauerit, ut quasdam res mihi subriperet et ad eum perferret, et seruus id ad me pertulerit, ego, dum uolo Titium in ipso delicto deprehendere, permiserim seruo quasdam res ad eum perferre, utrum furti an serui corrupti iudicio teneatur Titius mihi, an neutro? responsum neutro eum teneri, furti ideo, quod non inuito me res contractari, serui corrupti ideo, quod deterior seruus factus non sit.*

<sup>24</sup> Gai 1.4; 74; 2.236; 3.16; 103; 172; 193; 208.

<sup>25</sup> Cfr. Gai 2.51 '*cum improbata sit eorum sententia, qui putauerint furtiuuum fundum fieri posse*'; Gai 3.184 '*...Manifestum furtum quidam id esse dixerunt, [...] Alii adhuc ulterius eo usque manifestum furtum esse dixerunt, donec perferret eo, quo perferre fur destinasset. alii adhuc ulterius, quandoque eam rem fur tenens uisus fuerit; quae sententia non optinuit. sed et illorum sententia, qui existimauerunt, donec perferret eo, quo fur destinasset, furtum manifestum esse, ideo non uidetur probari, quia [...] Ex duabus itaque superioribus opinionibus alterutra adprobatur; magis tamen plerique posteriorem probant*'; Gai 4.8 '*Poenam tantum persequimur uelut actione furti et iniuriarum et secundum quorundam opinionem actione uel bonorum raptorum*'.

<sup>26</sup> È il caso della '*sententia*' di Servio menzionata in Gai 3.149 a proposito della ripartizione di perdite e utili nella *societas* ('...sed Seruius Sulpicius, cuius etiam praeualuit sententia, adeo ita coiri posse societatem existimauit, ut...'), la cui sede originaria furono i *reprehensa Saeuolae capita*, come registrato da Paolo in D. 17.2.30.



successivamente da Papiniano<sup>27</sup>. Ma, come sempre, occorre tener conto della peculiare angolazione dalla quale Gaio imposta le informazioni<sup>28</sup>. E a questo riguardo, occorre tener presente che egli assume ad oggetto dell'intera rassegna dei §§ 2-7 i concreti atti o provvedimenti – la *lex*, il *plebiscitum*, il *senatusconsultum*, la *constitutio principis*, gli *edicta praetorum* –, per di più considerati non in senso formale e astratto, bensì quali concreti disciplinamenti tramite essi adottati o in essi contenuti<sup>29</sup>, onde in linea con questa angolazione, con riguardo ai giuristi, anziché far riferimento ad un elemento astratto quale l'*auctoritas*, richiama un prodotto concreto della loro attività.

Che, poi, in questa prospettiva concreta, la scelta sia caduta sul termine '*responsum*' può essere dipeso da diverse circostanze: ad esempio, dal fatto che esso si era da tempo affermato nella rappresentazione comune (anche) quale evocativo della interpretazione e della produzione giurisprudenziali *tout court*, come lascia riconoscere la scelta da parte di Vitruvio (*arch.* 1.3) di anticipare con le parole '*responsa iurisconsultorum noverit*' il concetto che l'architetto deve conoscere i disciplinamenti giuridici ('*iura nota habeat*') che attengono agli edifici e alle servitù urbane (*arch.* 1.10)<sup>30</sup>; o magari, più specificamente, da una eventuale presenza del termine

<sup>27</sup> Il riferimento è, rispettivamente, a Cic. *top.* 5.28 '*ut si quis ius civile dicat id esse, in legibus, senatus consultis, rebus iudicatis, iuris peritorum auctoritate, edictis magistratum, more, aequitate consistat*' e a D. 1.1.7pr. (Pap. 2 def.) '*Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium uenit*'. La maggiore adeguatezza di '*auctoritas prudentium*' rispetto a '*responsa prudentium*' per ricomprendere la complessiva produzione giurisprudenziale era stata già segnalata, ad es., da F. PRINGSHEIM, *The legal policy and reforms of Hadrian*, cit., 147.

<sup>28</sup> Sulla imprescindibilità di questo canone metodologico ai fini dell'apprezzamento dei dati offerti, in generale, nei *commentarii* gaiiani rinvio a G. FALCONE, *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022, spec. 28 ss.; 50 ss.; 123 ss.

<sup>29</sup> In questa direzione è rivelatrice la definizione della *constitutio principis* (§ 5). Gaio afferma, non che la *constitutio* è il *decretum* o l'*edictum* o l'*epistula*, bensì che la *constitutio* è "ciò che l'imperatore *constituit* tramite un decreto o un editto o un'epistola". Siffatta indicazione mostra che il giurista ha in mente, anziché l'atto normativo in sé, inteso da un punto di vista formale ed esteriore, il contenuto dell'atto normativo. Questo dato si irradia sulle definizioni formulate nei precedenti §§ 3-4, nei quali la *lex*, il *plebiscitum* e il *senatusconsultum* sono, rispettivamente, '*quod populus* –, '*quod plebs* –, '*quod senatus iubet atque constituit*'. Anche in questi casi, conformemente a quanto si osserva per la *constitutio principis*, il '*quod iubet atque constituit*' dovette esprimere non l'atto deliberativo in sé, ma il suo contenuto. Il che, del resto, trova un'autonomia conferma proprio in seno alla notazione riguardante i *responsa prudentium*. Nel § 7, infatti, Gaio afferma che in caso di uniformità tra le *sententiae* dei giuristi '*... id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet*': qui il riferimento del '*legis uicem optinere*' direttamente ai concreti contenuti è lampante e inequivoco e consente di apprezzare una prospettiva parimenti contenutistica anche nei §§ 4 e 5, là dove l'*idque legis uicem optinere*' si lega al '*quod*' della locuzione '*quod (senatus, imperator) constituit*'.

Quel che precede, peraltro, implica che *leges*, *plebiscita*, *senatusconsulta* etc., dal momento che vengono considerati direttamente in termini contenutistici (di regimi, disciplinamenti, regole ecc., in essi disposti), sono assunti da Gaio, ad un tempo, come fattori di produzione e come parti dalle quali risulta composto l'insieme che *iura populi Romani*: in sostanza, nei §§ 2-7 quel che viene presentato e illustrato non è un catalogo delle 'fonti del diritto', come generalmente si intende, bensì è un catalogo degli elementi che compongono l'insieme di disciplinamenti e regimi del diritto privato romano ('*constant iura populi Romani ex...*'). Su tutto ciò FALCONE 2022, 35 s.

<sup>30</sup> '*Iura quoque nota habeat oportet, ea quae necessaria sunt aedificiis communibus parietum ad ambitum stillicidiorum et cloacarum, luminum. Item, aquarum ductiones et cetera quae eiusmodi sunt, nota oportet sint architectis, uti ante caveant quam instituant aedificia, ne controversiae factis operibus patribus familiarum relinquuntur, et ut legibus scribendis prudentia cavere possit et locatori et conductori; namque si lex perite fuerit scripta; erit ut sine captione uterque ab utroque liberetur*'. Un cenno a Vitruv., *arch.* 1.3 è anche in CANCELLI 1991, 550 (gli altri due testi addotti da questo studioso, Sen., *epist.* 94, 27 e Quint., *inst. or.* 12.3.7, non mi pare che siano in grado di attestare un'accezione di '*responsa*' come alludente alla complessiva produzione giurisprudenziale: il riferimento dovette essere ai pareri emessi dietro apposita consultazione). Segnalo la costruzione '*civica iura respondere*' in Hor., *epist.* 1.3.1: il verbo dovette qui, certo, esser stato usato nel senso di "interpretare tramite

in qualche elencazione analoga a quella di Gai 1.2 circolante nella tradizione scolastica<sup>31</sup>: o, magari ancora, da una sua probabile assunzione quale termine-chiave del rescritto di Adriano che Gaio ha tenuto direttamente presente nell'organizzare il proprio discorso.

Quanto, infine, alla menzione di questo rescritto adrianeo, con cui Gaio chiude la complessiva informazione sui *responsa prudentium* (*...idque rescripto divi Hadriani significatur*), mi pare che possa compiersi la seguente riflessione. Come è stato da altri osservato<sup>32</sup>, tanto il sentirsi il giudice vincolato ad una posizione uniforme dei giuristi quanto la facoltà, in caso di posizioni discordanti, di seguire quella che gli apparisse preferibile<sup>33</sup> dovevano certo essere fenomeni già radicati nella prassi processuale repubblicana. In ragione di ciò, è bensì plausibile che il caso concreto che ha sollecitato il rescritto avesse coinvolto la questione del valore delle soluzioni provenienti da giuristi titolari del *ius respondendi* (ad esempio, potrebbe immaginarsi che, in relazione a una determinata fattispecie oggetto di controversia, si fosse chiesto all'imperatore se, stante una pluralità di pareri di giuristi 'patentati' che si orientavano in uno stesso senso, potesse preferirsi l'opinione difforme anche di uno soltanto e che l'imperatore avesse risposto affermando che pure in siffatta ipotesi era fatta salva la – tradizionale – libertà di scelta da parte del giudice); ma senza che siffatto riferimento a pareri di giuristi 'autorizzati' contraddica o infici gli argomenti poc' anzi adottati e che convergono nel senso di un riferimento di Gai 1.7 alla generalità dei *prudentes*. Piuttosto, in coerenza con quegli argomenti, è legittimo assumere che Gaio dovette richiamare il rescritto adrianeo, non già in quanto provvedimento che aveva istituito, innovativamente, il meccanismo subito prima descritto (*quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet, si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi*), bensì in quanto provvedimento nel cui disposto il preesistente, tradizionale spazio di autonomia del giudice in caso di difformità tra le posizioni giurisprudenziali adottate dalle parti trovava una manifestazione e un riscontro (*significatur*)<sup>34</sup>.

---

*responsa*”; ma mi chiedo se la *iunctura* con l'accusativo non possa intendersi come indice di un avanzamento, per così dire, del contenuto interno dell'interpretazione rispetto al profilo esteriore della modalità-*respondere*, rappresentando, così, una tappa di un processo di avvicinamento del verbo '*respondere*' verso l'idea di "interpretare" *tout court*.

Ipotizzava che già ai tempi di Adriano si fosse affermato nel linguaggio corrente un uso esteso di '*responsa*' EISELE 1890, 203; lo escludevano con decisione, ad es., PRINGSHEIM 1934, 147; WIEACKER 1935, 47 ss. Più cauto, lodevolmente, DE ZULUETA 1953, 21, il quale, pur parlando, come Wieacker, di una mancanza di attestazioni fino al IV secolo, ammetteva che "we cannot be quite certain exclude that this loose usage was not already current in the schools" (v.a. DE ZULUETA 1947, 176).

<sup>31</sup> In quest'ordine di idee, ad es., DE ZULUETA 1953, 22.

<sup>32</sup> ASTOLFI 2006, 1016 s. (il quale, però, formula il rilievo nel quadro di una lettura che riferisce l'intero discorso di Gai 1.7 ai *responsa* dei giuristi autorizzati dal *princeps*).

<sup>33</sup> Condivido la posizione di quanti ritengono che la libertà del giudice, di cui parla Gaio e che trova riscontro nel rescritto adrianeo, si muove pur sempre entro l'ambito dei pareri adottati dalle parti nella causa in questione, risultando inverosimile un impegno da parte del giudice di autonoma ricerca e consultazione delle opinioni dei giuristi sul punto controverso: cfr., per tutti, STOLFI 2012, 321 e gli studiosi citati ivi, in nt. 92, cui *adde*, nello stesso volume *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, cit., la posizione di GIUNTI 2012, 220 e nt. 17.

<sup>34</sup> Questa lettura consente, peraltro, di superare l'osservazione che era stata a suo tempo avanzata contro la genuinità del richiamo ad Adriano (PRINGSHEIM 1934, 147 s.; WIEACKER 1935, 61 ss.) e che consisteva nel fatto che, per sua natura, un rescritto non stabilisce principi di natura generale.



*Vi sono almeno altri due casi nei quali compare il medesimo impianto narrativo adottato in Gai 1.7, consistente nella descrizione di un regime o di uno stato di cose, subito seguita dalla locuzione ‘idque rescripto (edicto, constitutionibus, epistulis) significatur’, e nei quali questa locuzione, inequivocabilmente, non attribuisce una portata creativa all’intervento imperiale in questione, bensì indica che nell’intervento imperiale quel regime o quello stato di cose trova riscontro, testimonianza, espressione. Si tratta di Gai 1.55 (‘Item in potestate nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreauimus. quod ius proprium ciuium Romanorum est [...] idque diui Hadriani edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo ciuitatem Romanam petebant, significatur’) e di Gai 1.96 (‘...aut maius est Latium aut minus: maius est Latium, cum [...]; minus Latium est, cum [...]: idque conpluribus epistulis principum significatur’): infatti, naturalmente, né l’esclusiva romanità della patria potestas è stata introdotta da un editto di Adriano né la distinzione tra il Latium maius e il Latium minus è stata istituita da numerose epistulae principum<sup>35</sup>.*

Riterrei, peraltro, che la citazione del ‘riscontro’ offerto dal rescritto adrianeo possa esser stata sollecitata da una specifica preoccupazione didattica, che può apprezzarsi tenendo presente che, come ho già osservato in una recente occasione<sup>36</sup>, la descrizione gaiana in tema di *responsa prudentium* è stata congegnata in modo tale da far risaltare con particolare nettezza il fenomeno della controversialità giurisprudenziale.

<sup>35</sup> Non disponiamo, invece, di dati che consentano l’esatta decifrazione degli altri due impieghi della medesima locuzione e cioè Gai 1.94 e Gai 2.280 (diversamente, GIODICE-SABBATELLI 1980, 2145 e NICOSIA 2005, 239 intendono anche il ‘significatur’ di Gai 2.280 nel senso di ‘trova riscontro, manifestazione’).

Leggermente diversa è la locuzione ‘et haec ita principalibus constitutionibus (edicto, rescripto) significatur’, che ricorre in Gai 1.62, 1.93 e 2.151a. Nel primo di questi tre luoghi essa esprime il senso di regime, stato di cose, assetto che trova riscontro in un disposto normativo: posto, infatti, che ‘haec’ si riferisce all’intero contenuto del paragrafo (cfr. DAVID, NELSON 1954, 85) e che nella prima parte di questo paragrafo Gaio aveva affermato che la possibilità di sposare la nipote *ex fratre* per la prima volta ‘venit in usum’ in occasione del matrimonio tra Claudio e Agrippina, grazie – sappiamo da Tac., *Ann.* 12.7.2 – ad un senatoconsulto, è giocoforza concludere che le costituzioni imperiali cui si allude in chiusura di discorso non ebbero portata innovativa, bensì hanno offerto ulteriori riscontri della liceità di codeste *nuptiae*. Con riguardo agli altri due impieghi (Gai 1.93 ‘et haec ita edicto diui Hadriani significatur’; Gai 2.151a ‘et hoc ita rescripto imperatoris Antonini significatur’, preceduto da una lacuna di una certa ampiezza), invece, non vi sono elementi utili per una interpretazione del ‘significari’.

Senz’altro una portata costitutivo-innovativa assume questo verbo, in forma sia attiva sia passiva, in costruzioni di diverso tipo: Gai 1.80 ‘ex senatusconsulto quo auctore diuo Hadriano significatur, ut quoquo modo ex Latino et ciue Romana natus ciuis Romanus nascatur’; 1.81 ‘senatusconsultum diuo Hadriano auctore significavit, ut ex Latino et peregrina, item contra ex peregrino et Latina qui nascitur, is matris condicionem sequatur’; 2.120 ‘Rescripto enim imperatoris Antonini significatur eos, qui... posse... defendere se per exceptionem doli mali’; 2.126 ‘Sed nuper imperator Antoninus significavit rescripto suas non plus nascisci feminas per bonorum possessionem, quam quod iure adcrendi consequerentur’; 2.207 ‘...ipsa lege Papia significatur, ut collegatarius coniunctus, si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos habebunt’ (nell’immediato seguito – § 208 – si afferma ‘Sed plerisque placuit, quantum ad hoc ius, quod lege Papia coniunctis constituitur, nihil interesse rell.’); 3.64 ‘...item in hereditate ciuis Romani liberti liberis manumissoris nulla exhereditatio nocet, in bonis Latinorum nocere nominatim factam exhereditationem ipso senatus consulto significatur’.

<sup>36</sup> FALCONE 2022, 108 ss.

In effetti, da un lato, l'identificazione dei *responsa* attraverso l'endiadi *'sententiae et opiniones'*<sup>37</sup> sollecita un immediato rinvio al profilo della soggettività, e dunque della possibile varietà, dei punti di vista sostenuti dai giuristi; dall'altro lato, la collocazione del discorso sui *responsa prudentium* proprio a chiusura dell'intera rassegna concernente i *iura populi Romani* e, all'interno di questo discorso, la posizione terminale del cenno all'eventuale *dissentire* tra i giuristi costituiscono una scelta topografica che, conformemente ad una generale cura di Gaio nell'organizzazione e disposizione delle informazioni<sup>38</sup>, non può ritenersi neutrale e che conferisce il massimo rilievo al fenomeno in questione. Il che, del resto, è pienamente coerente rispetto alla complessiva impostazione dei *commentarii*, che, com'è risaputo, sono caratterizzati da frequenti richiami a dispute tra giuristi<sup>39</sup>. Non solo; ma, in virtù del richiamo alla libertà di scelta del giudice nel caso di difformità tra i pareri giurisprudenziali adottati (*'si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi'*), quel che vien messo in particolare rilievo è che codesta controversialità giurisprudenziale, lungi dal confinarsi in un ambito di dispute teoriche, si proietta invece direttamente nella dimensione pratica dell'attuazione delle posizioni giuridiche dei privati.

Ebbene, alla luce di questa circostanza, mi pare legittimo ipotizzare che Gaio abbia adottato l'intervento di Adriano perché preoccupato di giustificare con una sorta, per dir così, di copertura autoritativa istituzionale quella libertà del giudice che avrebbe potuto apparire, ai destinatari del discorso gaiano, elemento di instabilità e 'incertezza' del *ius*, al quale costoro si stavano accostando.

2. Il corrispondente brano delle Istituzioni di Giustiniano, come accennato in apertura, contiene, invece, un esplicito riferimento al *ius respondendi*:

<sup>37</sup> La portata endiadica del binomio *'sententiae et opiniones'* risulta dall'impiego dei due termini come interscambiabili in vari luoghi dell'esposizione gaiana. Cfr., con assoluta evidenza, l'uso fungibile all'interno di Gai 2.220-223 (*'... nihil aliud secundum nostrorum praeceptionem opinionem per praeceptionem legari posse, nisi quod testatoris sit [...]. Sed diversae scholae auctores putant etiam extraneo per praeceptionem legari posse [...]. Quae sententia dicitur divi Hadriani constitutione confirmata esse. Secundum hanc igitur opinionem [...] Sive tamen heredibus secundum nostrorum opinionem, sive etiam extraneis secundum illorum opinionem...'*) e all'interno di Gai 3.184 (*'Manifestum furtum quidam id esse dixerunt, [...] Alii adhuc ulterius eo usque manifestum furtum esse dixerunt, donec perferret eo, quo perferre fur destinasset. alii adhuc ulterius, quandoque eam rem fur tenens usus fuerit; quae sententia non optinuit. sed et illorum sententia, qui existimauerunt, donec perferret eo, quo fur destinasset, furtum manifestum esse, ideo non uidetur probari, quia [...] Ex duabus itaque superioribus opinionibus alterutra adprobatur; magis tamen plerique posteriorem probant'*); nonché l'equipollenza tra la *'sententia'* di Gai 2.280 (*'quam sententiam et his temporibus magis optinere uideo'*), Gai 3.64 (*'idque maxime Pegaso placuit; quae sententia aperte falsa est'*), Gai 3.71 (*'Cassio placuit...; sed huius sententiam plerique improbant'*), Gai 3.149 (*'Sed Servius Sulpicius, cuius etiam prevaluit sententia'*) e l'*'opinio'* di Gai 3.140 (*'cuius opinionem Cassius probat; cuius opinionem Proculus secutus est'*) e Gai 3.156 (*'Sabini opinionem contra sententis'*). Che, poi, nella parte conclusiva del § 1.7 Gaio rinuncia alla coppia terminologica ed impieghi solo *'sententiae'* non rileva, giacché il dato potrebbe esser stato funzionale al proposito di far risaltare con particolare evidenza il profilo del soggetto *'sentire'* nel quadro della complessiva notazione *'quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi...'* (né può escludersi che il giurista sia stato attratto da una scelta lessicale presente, chissà, nel rescritto adrianeo richiamato in proposito). Su tutto ciò rinvio, anche per richiami bibl., a FALCONE 2022 109 s. e ivi ntt. 443-446.

<sup>38</sup> Su questa peculiarità della complessiva scrittura dei *commentarii* gaiani cfr. FALCONE 2022, 11 ss.

<sup>39</sup> Cfr., almeno, SCHWARZ 1951, 213 ss.; STOLFI 1997, 49 ss.; BRUTTI 2012a, 75 ss.

Inst. 1.2.8. *Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum erat iura condere. nam antiquitus institutum erat ut essent qui iura publice interpretarentur, quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur. Quorum omnium sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent ut iudici recedere a responso eorum non liceat, ut est constitutum.*

La prima parte del testo (*‘Responsa – condere’*) ripropone l’affermazione iniziale di Gai 1.7, con la sola differenza che il *‘permissum est’* gaiano diventa *‘permissum erat’*. La ragione del mutamento è palese. Invero, è risaputa l’avvenuta affermazione, con Giustiniano, del monopolio interpretativo-creativo dell’imperatore (nell’enunciazione del quale, si badi, compare anche la stessa semantica del *‘condere’* che ricorre in Inst. 1.2.8):

c. *Deo auct.* 7 *‘...Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne ius omnisque potestas populi Romani in imperatoriam translata sunt potestatem, nos vero sanctionem omnem non dividimus in alias et alias conditorum partes, sed totam nostram esse volumus...’;*

C. 1.14.12.5 *‘...tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur’;*

c. *Tanta* 21 *‘...ex auctoritate Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et interpretari’;*

c. Δέδωκεν 21 *‘...τοῦτο βασιλεὺς ἐρμηνεύσει καλῶς, ὅπερ αὐτῷ μόνῳ παρὰ τῶν νόμων ἐφεῖται...’;*

ed è parimenti notorio che attraverso l’inserimento nei *Digesta* del materiale giurisprudenziale si è realizzata una ‘codificazione’ di quest’ultimo, che viene propagandato come ormai direttamente riferibile alla volontà e cioè alla legiferazione dell’imperatore:

c. *Deo auct.* 6 *‘...ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerint ore profusa...’;*

c. *Tanta* 10 *‘...ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum’;*

c. *Tanta* 20a *‘...Cum enim constitutionum vicem et has leges obtinere censuimus quasi ex nobis promulgatas...’;*

c. *Tanta* 23 *‘Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus...’.*

Ebbene, con coerenza rispetto a questi fenomeni, dovette ritenersi opportuno che l'esistenza di un *'iura condere'* da parte di soggetti diversi dall'imperatore, i giuristi appunto, risultasse, agli occhi di chi stava iniziando a studiare il diritto, come appartenente e confinata al passato in modo più netto ed inequivoco rispetto a quanto avrebbe potuto lasciar intendere la forma verbale *'permissum est'* presente in Gai 1.7.

L'imporsi del monopolio creativo-interpretativo in capo all'imperatore e la rappresentazione delle posizioni giurisprudenziali raccolte nella Compilazione come direttamente provenienti dall'imperatore costituiscono aspetti della realtà e dell'ideologia giustinianee davvero troppo conosciuti per richiedere la citazione di ulteriori riscontri, rispetto a quelli appena indicati nel testo, o il compimento di scontati richiami bibliografici. Solo, è il caso di precisare che con tali fenomeni nulla ha a che fare l'annuncio, in c. *Omnem* 11, dell'avvenuta realizzazione di una *'legum permutatio'* da parte di Giustiniano:

*'Incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione tradere et viam aperire quam nos invenimus, quatenus fiant optimi iustitiae et rei publicae ministri et vos maximum decus in omne saeculum sequatur: quia vestris temporibus talis legum inventa est permutatio, qualem et apud Homerum patrem omnis virtutis Glaucus et Diomedes inter se faciunt dissimilia permutantes: 'χρῦσεα χαλκείων, ἑκατόνβοια ἔννεαβοίων' quae omnia optinere sancimus in omne aevum, ab omnibus tam professoribus quam legum auditoribus et librariis et ipsis et iudicibus observanda'.*

Compio questa puntualizzazione avendo presente la particolare lettura, che a più riprese ha propugnato Filippo Gallo e che si trova qua e là riproposta in dottrina, secondo la quale la locuzione *'legum permutatio'* di c. *Omnem* 11 farebbe riferimento alla complessiva svolta in chiave assolutistica e accentratrice che Giustiniano ha impresso in materia di produzione, interpretazione e applicazione del diritto, perseguendo "una nuova teorizzazione nel campo giuridico, rappresentata come *legum doctrina*" e costituita dai seguenti elementi: l'intero precipitato giuridico è ridotto alla *lex* imperiale, viene asserita l'esclusività della creazione e interpretazione diritto da parte dell'imperatore (con conseguente assegnazione allo stesso dell'*ars iuris* in passato esercitata dai giuristi), viene riconosciuto ai giudici un compito di mera applicazione delle *leges*<sup>40</sup>. In realtà, il ricorso all'immagine della *'legum permutatio'* vuole soltanto rimarcare enfaticamente, a chiusura dell'intero testo riformatore degli studi, il salto di qualità che, rispetto al passato, il nuovo percorso scolastico stabilito da Giustiniano determina con specifico riguardo all'oggetto d'insegnamento: la locuzione allude allo "scambio" rea-

<sup>40</sup> Ai saggi con i quali il maestro torinese è andato formulando questa interpretazione e che sono indicati in CERAMI 2019, 38 nt. 4, *adde*: GALLO 2011a, 325 ss.; 2011b, pp. 1 ss.; 2012, 533 ss.; 2013, 15 ss.; 2014; 2018.

lizzato tra l'antico materiale d'insegnamento giuridico (stigmatizzato come dotato di scarsa consistenza e, per di più, come insegnato in modo inadeguato, senza completezza e mescolandosi cose utili e cose inutili: §§ 1; 2; 5) e il nuovo materiale sì come individuato attraverso la stessa costituzione *Omnem*, uno "scambio" proclamato nel § 11 a coronamento di un contrappunto che pervade l'intero testo della costituzione (e che costituisce la *ratio* stessa dell'intervento imperiale in materia): a partire, ad es., da contrapposizioni esplicite quali quelle presenti nel § 2 '*penuria legum – legitimi thesauri*', '*antiqua confusio legum – leges iam clare et dilucide prostant animis eorum tradendae*'. Tant'è che il richiamo alla *legum permutatio* è direttamente rivolto agli insegnanti di diritto ('*quia vestris temporibus talis legum inventa est permutatio...*': la seconda persona plurale è la stessa dell'esortazione '*Incipite igitur legum doctrinam eis dei gubernatione traderet*', che apre il § 11): quegli stessi insegnanti ai quali già tra le prime battute della costituzione (*pr.*) era stato detto che essi avrebbero appreso la '*via eruditionis legitima*' da percorrere per l'innanzi e che adesso, nel § 11, sono invitati a '*viam aperire* (*scil.* agli studenti) *quam nos invenimus*'. Del resto, che il termine '*leges*' all'interno del sintagma '*legum permutatio*', anziché avere la portata amplissima presupposta dalla lettura in esame (alludente genericamente e complessivamente al diritto), assuma il diverso e specifico significato di testi giuridici assunti come oggetto d'insegnamento, risulta (oltre che dalla concettualizzazione '*via eruditionis legitima*' or ora richiamata e dalle espressioni '*penuria legum*' e '*confusio legum*' del § 2 poc' anzi riferite) dallo stesso immediato seguito del § 11 e precisamente dalle parole '*tam professoribus quam legum auditoribus*'. Quanto, poi, al sintagma '*legum doctrina*' ('*Incipite igitur legum doctrinam eis [...] traderet*'), esso non evoca l'idea di "dottrina", "teoria" o "visione" giustiniana del diritto, bensì esprime, sullo stesso piano concettuale che si è qui precisato, l'insieme delle conoscenze in ambito giuridico da trasmettere agli studenti: già l'imperatore Anastasio parlava di '*legum doctrina*' per alludere all'avvenuta acquisizione di tali conoscenze (C. 2.7.24.5) e lo stesso Giustiniano in c. *Summa* 1 adottava questa locuzione per elogiare il sapere giuridico in capo ai commissari scelti per la compilazione del Codice ('*...electis viris gloriosissimis tam doctrina legum quam experientia rerum studioque pro re publica indefesso...*'), mentre all'interno della stessa c. *Omnem* il concetto in esame è riconoscibile nel § 7, dal momento che le parole '*doctrinam discipulis adulterinam traderet*' vengono poco più avanti esplicitate con il cenno all'operato di '*quidam imperiti homines*' i quali '*non leges docent, sed in leges committunt*' (aggiungasi che '*doctrina*' nel senso di complessivo oggetto d'insegnamento ricorre anche in c. *Omnem* 4: '*Tertii insuper anni doctrina talem ordinem sortiatur, ut...*', '*hocque termine tertii anni doctrina concludatur*')<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> Ai rilievi che precedono può aggiungersi, pur se non dotata di autonomo peso probatorio, la circostanza che l'idea di svolta o rivoluzione (che, secondo l'interpretazione in esame, Giustiniano avrebbe realizzata a tutto campo in ambito giuridico) presenta già una discrasia rispetto alla stessa prospettiva dello "scambio" espressa dal termine *permutatio*: LANTELLA 2016, 53. Su un piano diverso, e cioè in relazione ad alcuni passaggi interni alla complessiva lettura di Gallo, si collocano le riserve formulate da CERAMI 2019, 66 ss.

Segue, a questo punto, una notazione (*'nam – appellabatur'*) del tutto priva di riscontro nel discorso gaiano, che ha lo scopo di giustificare l'antico permesso ai giuristi di *'iura condere'* e che al suo interno contiene l'espressa menzione del *ius respondendi*. Circostanza, quest'ultima, che ha finito, peraltro, per influenzare indebitamente, dall'esterno, l'interpretazione di Gai 1.7, inducendo gli studiosi a leggere anche nel *'permissum est'* utilizzato da Gaio un richiamo alla concessione imperiale<sup>42</sup>.

Anche in questo tratto centrale di Inst. 1.2.8 si riconosce l'intervento compilatorio.

Anzitutto, ammettendo per ipotesi che vi sia alla base un'affermazione escerpita da un'opera istituzionale classica<sup>43</sup>, è evidente che, poiché nel *collage* compilatorio il tratto in questione assume la funzione di giustificare ed esplicitare l'affermazione precedente *'quibus-erat'*, risulta di conio compilatorio l'elemento di raccordo *'nam'* e la conversione dei verbi al passato, da *'institutum erat'* ad *'appellabantur'*. D'altra parte, a nessun autore classico sarebbe venuto in mente di circoscrivere la qualifica *'iurisconsulti'* ai soli giuristi muniti del *ius respondendi*, come, invece, risulta dalla sequenza delle due relative *'quibus a Caesare ius respondendi datum est, qui iurisconsulti appellabantur'*: ché la designazione dei giuristi in quanto tali come *iurisconsulti* è un *topos* che risale almeno ai tempi di Cicerone<sup>44</sup>. Ciò significa che – sempre immaginando di trovarci di fronte all'impiego di un testo classico – un ulteriore intervento su di esso è consistito nell'improvvisa aggiunta di una delle due relative. Ora, che, tra le due, a costituire innesto compilatorio sia la relativa che contiene il cenno al *ius respondendi* si può argomentare dalla circostanza che, mentre un'apposita aggiunta della qualifica *'iurisconsulti'* su un preesistente enunciato non era sollecitata da alcuna esigenza ed anzi non si coordinava perfettamente con il fatto che i soggetti in questione erano in apertura di paragrafo indicati con la diversa designazione *'prudentes'*, l'inserimento del richiamo al *ius respondendi* concesso dall'imperatore appare raccordarsi con quella stessa tendenza a riportare l'antico potere creativo-interpretativo dei giuristi al crisma di un riconoscimento imperiale, che trova espressione in dettati quali le

<sup>42</sup> Come giustamente deplorato da PALAZZOLO 1996, 321 nt. 78 e da NICOSIA 2005, 230 s. Un esempio concreto di questo ingiustificato fenomeno storiografico si è incrociato *supra*, in nt. 12, in relazione ad uno degli argomenti addotti da Bauman e da Wieacker; ma v., ad es., anche TONDO 1979, 74 s., il quale afferma che, con riguardo alla caratterizzazione dei giuristi, il contenuto di Gai 1.7 risulta "puntualizzato meglio" dal dettato di Inst. 1.2.8.

<sup>43</sup> Hanno pensato ad una provenienza dalle *Institutiones* di Ulpiano KRÜGER 1870, 163 (seguito da FERRINI 1901, 125 (= 1929, 334); KÜBLER 1902, 512. *Contra*, SCHULZ 1968, 207 (208) nt. 4, il quale ha obiettato essere impossibile che Ulpiano avesse affermato che soltanto i titolari di *ius respondendi* si chiamassero *iurisconsulti*. Come quest'ultimo studioso, considerano l'intero tratto in questione di fattura compilatoria – ma senza riferimento a profili che coinvolgono autorità o stratificazione interna e che considero di seguito nel testo – CANCELLI 1991, 562 s.; ALBANESE 2004, 21 (= 2006, 1085); NICOSIA 2005, 232; ASTOLFI 2006, 1021; SCHIAVONE 2021, 239.

<sup>44</sup> Denunciano l'inammissibilità dell'attribuzione della qualifica *'iuris consulti'* ai soli titolari del *ius respondendi* (oltre a Schulz, citato nella nt. prec.) ALBANESE 2004, 21 (= 2006, 1085) e NICOSIA 2005, 205, 232 ("affermazione veramente incredibile"), il quale ultimo in nt. 3 richiama, in contrario, numerosi luoghi ciceroniani (*Brut.* 79.275; *inv.* 2.22.68; *leg.* 2.19.47 e 48; 21.53; *de orat.* 1.28.128; 45.200; 48.212; 95.236; 56.239; 2.33.142; *Phil.* IX.5.10; *Caec.* 23.65; 24.67–68–69; *Flacc.* 32.80; *Mur.* 13.28; *Planc.* 24.62; *top.* 12.51) nonché l'intitolazione *'De officio iurisconsulti'* di un'opera di Cincio (in *Fest.*, *'nuncupata pecunia'*, 176 L.); riscontri ai quali aggiungerei D. 1.2.2.40 (Pomp., *l. sing. ench.*). In adesione a Nicosia, PLISECKA 2009, 390. Un'apposita critica ai tentativi compiuti da qualche studioso di valorizzare, al contrario, il nesso tra la titolarità del *ius respondendi* e la qualifica *'iuris consultus'* è in TUORI 2004, 304 ss.



costituzioni *Deo auctore* (§ 4)<sup>45</sup> e *Tanta* (§ 20a)<sup>46</sup> e, già prima, nella chiusa dell'energica costituzione del 529 (C. 1.14.12.5) con la quale Giustiniano rivendicava a sé l'esclusività della produzione e interpretazione del diritto<sup>47</sup>.

A questi rilievi va, ancora, aggiunta la seguente constatazione: con ogni verosimiglianza il compilatore che ha curato il libro I delle Istituzioni è stato Teofilo<sup>48</sup>, tuttavia deve senz'altro escludersi che sia stato questo stesso commissario a formulare l'inciso sul *ius respondendi*. Non solo, infatti, nel corrispondente brano della Parafrasi la relativa contenente il cenno al *ius respondendi* viene del tutto omessa (*ἐπετέτραπτο δὲ τοῦτοις δημοσίᾳ νομοθετεῖν ἦτοι τοὺς νόμους ἐρμηνεύειν ὄτινες καὶ IURIS CONSULTI προσηγορευόντο, τουτέστιν οἱ περὶ τοῦ νόμου ἐπερωτώμενοι CONSULERE γὰρ ἔστι τὸ ἐρωτᾶν*)<sup>49</sup>, ma altresì, e soprattutto<sup>50</sup>, in apertura della trattazione sui *responsa prudentium* Teofilo fa derivare, diversamente, la concessione dal popolo o dal senato o dall'imperatore: *Ἐν ἑκτῇ τάξει νομοθετοῦσιν οἱ σοφοί. σοφοὺς δὲ λέγω οἷς τὸ νομοθετεῖν ἢ δῆμος ἢ σύγκλητος ἢ βασιλεὺς ἐπέτρεψε*<sup>51</sup>.

<sup>45</sup> *Tubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes prae buerunt, libros ad ius Romanum pertinentes et legere et elimare, ut ex his omnis materia colligatur, nulla secundum quod possibile est neque similitudine neque discordia derelicta, sed ex his hoc colligi, quod unum pro omnibus sufficiat. Quia autem et alii libros ad ius pertinentes scripserunt, quorum scripturae a nullis auctoribus receptae nec usitatae sunt, neque nos eorum volumina nostram inquietare dignamur sanctionem*.

<sup>46</sup> *Legis latores autem vel commentatores eos elegimus, qui digni tanto opere fuerant et quos et anteriores piissimi principes admittere non sunt indignati, omnibus uno dignitatis apice impertito nec sibi quodam aliquam praerogativam vindicante. Cum enim constitutionum vicem et has leges obtinere censuimus quasi ex nobis promulgatas, quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?.* Non importa, in questa sede, prendere partito in merito alla questione se in questo brano, come nel parallelo testo di c. Δέδοκεν e nel su trascritto § 4 della c. *Deo auctore*, debba riconoscersi un implicito riferimento al *ius respondendi* (secondo la dottrina dominante) o invece al regime della c.d. legge delle citazioni (BUONAMICI 1898, 26 ss.; 1900, 18 ss.; 1905, 6 ss.; FALCHI 1983, 61 ss.; 1989, 90; 139 ss.) o, ancora, ad una commistione tra le due prospettive (MUIRHEAD 1888, 412 nt. 947; FERRINI 1893, 37) o tra altre prospettive ancora (CANCELLI 1991, 560: *ius respondendi*, disposizioni di Costantino in tema di *iura*, legge delle citazioni, presenza dei giuristi nel *consilium principis*).

<sup>47</sup> *Explosis itaque huiusmodi ridiculosis ambiguitatibus tam conditor quam interpres legum solus imperator iuste existimabitur: nihil hac lege derogante veteris iuris conditoribus, quia et eis hoc maiestas imperialis permisit*. Nelle parole conclusive è stato riconosciuto una ellittica allusione ora proprio all'antica concessione del *ius respondendi* (SCHULZ 1968, 517 nt. 1; CANNATA 2003, 29; HUMFRESS 2005, 168 s.; ASTOLFI 2006, 1020.) ora al disposto della c.d. legge delle citazioni (VON SAVIGNY 1840, 302 nt. o); ma non può escludersi, in alternativa, un richiamo alla disposizione di cost. *Summa* 3, con la quale lo stesso Giustiniano aveva riconosciuto l'efficacia degli antichi scritti giurisprudenziali, collocandoli sullo stesso piano rispetto alla legislazione imperiale raccolta nel Codice: *'cum sufficiat earundem constitutionum nostri codicis recitatio adiectis etiam veterum iuris interpretatorum laboribus ad omnes dirimendas lites'*: rinvio sul punto a FALCONE i.c.s.

<sup>48</sup> Rinvio all'apposita disamina svolta in FALCONE 1998, 223 ss. (con un prospetto riassuntivo a p. 391).

<sup>49</sup> Trad. Murison (in LOKIN, MEIJERING, STOLTE, VAN DER WAL 2010): «The jurists were empowered to make law – that is, to explain the laws – with public authority; and they were also designated iurisconsulti, that is, persons consulted on the law, for consulerere means 'to consult'».

<sup>50</sup> Invero, se la differenza tra il testo latino e quello della Parafrasi fosse soltanto quella ora segnalata, a tutto concedere potrebbe immaginarsi che Teofilo, accortosi in sede di spiegazione del ῥητόν dello svarione commesso costruendo un discorso che finiva per riferire la qualifica *'iuris consulti'* ai soli giuristi muniti di *ius respondendi*, vi avesse posto rimedio omettendo l'inciso in questione.

<sup>51</sup> Trad. Murison: «In the sixth place, the men learned in the law (prudentes, Jurists) make laws. By jurists I mean those that the people or the Senate or the Emperor has empowered to make law».

La menzione teofilina di popolo, senato e imperatore potrebbe, forse, esser stata indotta dalla lettura dell'*Enchiridion*. Da un lato, invero, l'affermazione di D. 1.2.2.49 *'ante tempora Augusti publice respondendi ius non a principibus dabatur'* – in sé mal costruita (segno, con altri, di una non diretta attribuibilità del testo del *liber singulari Enchiridii* alla mano di

Mettendo insieme i dati che precedono, è legittimo prospettare che autore (almeno) del richiamo al *ius respondendi* sia stato Triboniano. In generale, che anche quest'ultimo abbia direttamente preso parte al confezionamento del titolo 1.2, o *ab initio* o in un secondo momento rispetto alla redazione compiuta dal compilatore-antecessore, è senz'altro ammissibile ove si consideri che questo titolo rivestiva il ruolo strategico di presentazione dell'assetto giuridico vigente (il '*ius nostrum*' del § 3); con specifico riguardo, poi, ai *responsa prudentium*, un'attenzione apposita da parte di Triboniano tanto più è plausibile in ragione del fatto stesso che la relativa trattazione altro non era che la prima presentazione, ai *rudes studiosi*, di quella '*antiqua prudentia*' destinata al loro apprendimento (c. *Omnem* 1), che era stata raccolta nel Digesto proprio sotto la direzione di Triboniano. In sostanza, alla luce di quanto fin qui osservato, ritengo che la presenza della relativa '*quibus – datum est*', che determina l'inammissibile limitazione della qualifica di '*iuris consulti*' ai soli titolari del *ius respondendi*, costituisca l'infelice esito di un affrettato innesto compiuto da Triboniano su una formulazione già esistente, tratta da una fonte classica e ritoccata nei tempi verbali o, in alternativa, interamente congegnata, in una prima fase redazionale, dal compilatore-Teofilo<sup>52</sup>.

Ebbene, come, da un lato, l'origine compilatoria del cenno al *ius respondendi* priva il dettato di Inst. 1.2.8 di ogni rilievo ai fini dell'interpretazione delle parole di Gaio, nel senso che la testimonianza giustiniana non si presta in alcun modo a mettere in discussione l'insieme degli elementi più su segnalati (n. 1), che a mio avviso portano senz'altro a ritenere che Gai 1.7 si riferisse alla generalità dei giuristi anziché ai soli destinatari di *ius respondendi*<sup>53</sup>; così, dall'altro lato, questa iniziativa di Triboniano può intendersi come anch'essa espressione di quella 'linea ufficiale', sancita nei summenzionati enunciati di *Deo auct.* 4 e *Tanta* 20a, che puntava a fondare l'accoglimento-selezione dei testi giurisprudenziali nella raccolta-Digesto sul fatto che già in passato agli antichi *prudentes* era stata riconosciuta un'*auctoritas* da parte del potere imperiale<sup>54</sup>.

---

Pomponio: FALCONE 2022, 102 con bibl. in nt. 412) – si prestava ad ingenerare l'idea che il *ius respondendi* esistesse già in età repubblicana: e l'antecessore potrebbe aver trovato naturale, a quel punto, immaginare che l'attribuzione di un potere di *iura condere* dovesse provenire dagli altri due organi nomopoietici elencati nelle *Institutiones* imperiali, e cioè, appunto, il *populus* e il *senatus*; dall'altro lato, in D. 1.2.2.37 si legge che il giurista Sempronius fu il primo ad essere appellato dal *populus Romanus* 'σοφός', che il giurista Gaius Scipio Nasica '*optimus a senatu appellatus est*' e che a questo stesso giurista (in realtà, al di lui figlio Scipio Nasica Corculum: cfr. NASTI 2013, 8 ss.) fu assegnata *publice una domus nella via sacra* affinché potesse svolgere più agevolmente l'attività rispondente (*quo facilius consuli posset*). In queste informazioni Teofilo potrebbe aver visto una sorta di riconoscimento-autorizzazione da parte del *populus* e, rispettivamente, del *senatus* allo svolgimento stesso del *respondere* (per uno spunto in tal senso già SCHRADER 1832, 30).

<sup>52</sup> Per un verosimile caso di scrittura di Triboniano maldestramente aggiunta a composizione avvenuta di un altro titolo iniziale strategico quale Inst. I.1 '*De iustitia et iure*' (segnatamente, l'inserimento fuori posto dei *iuris praecepta* nel § 3) cfr. FALCONE 2007, 361 s.

<sup>53</sup> Mette conto precisare che il convincimento che il cenno al *ius respondendi* in Inst. 1.2.8 sia frutto di un'autonoma inserzione compilatoria e, già prima, che in Gai 1.7 sia del tutto assente un riferimento a questo istituto lascia impregiudicata la questione della storicità dello stesso, che esula dai confini di questa ricerca.

<sup>54</sup> C. *Deo auct.* 4 '*Iubemus igitur vobis antiquorum prudentium, quibus auctoritatem conscribendarum interpretandarumque legum sacratissimi principes praeberunt...*'; c. *Tanta* 20a '*Legis latores autem vel commentatores eos elegimus, qui digni tanto opere fuerant et quos et anteriores piissimi principes admittere non sunt indignati...*'.



3. L'altra, macroscopica differenza che emerge dal confronto rispetto al testo di Gaio si riscontra nella parte finale di Inst. 1.2.8, '*Quorum omnium eam auctoritatem tenent, ut iudici discedere a responso eorum non licet, ut est constitutum*', e consiste nella cancellazione di ogni cenno all'eventualità di una divergenza tra le *sententiae et opiniones* dei giuristi. Scompare, così, ciò che in Gai 1.7 costituiva il più esplicito riferimento testuale a quella controversialità giurisprudenziale sulla quale, come poc' anzi segnalato, risulta calibrata l'intera informazione gaiana.

A mio avviso questo segmento finale del testo giustiniano, nonostante l'autorevole opinione di Ferrini e di Kübler, i quali avevano ipotizzato una provenienza dalle Istituzioni di Ulpiano<sup>55</sup>, consiste in una diretta rielaborazione compilatoria del discorso di Gai 1.7. In questo senso depongono sia l'incipit '*Quorum omnium*' sia l'identità di posizione dell'*'ut et constitutum*' rispetto alle parole di Gai 1.7 '*idque rescripto diui Hadriani significatur*'<sup>56</sup>, come pure la piena equipollenza concettuale tra l'affermazione che al giudice non è consentito di scostarsi dal responso e l'affermazione gaiana che i responsi (in caso di uniformità) '*legis vicem optinent*'; mentre l'aggiunta delle parole '*et opiniones*' dovette esser volta a restituire simmetria con la coppia '*sententiae et opiniones*', che, invece, Gaio aveva utilizzata solo nell'esordio della descrizione<sup>57</sup>.

La soppressione del riferimento all'eventualità del *dissentire* tra i giuristi deriva, evidentemente, dal fatto che le *sententiae et opiniones* che possono esser sottoposte alla valutazione di un giudice sono ormai, nella complessiva sistemazione giuridica realizzata attraverso la Compilazione, esclusivamente le prese di posizione degli antichi giuristi in quanto veicolate nei testi raccolti nei *Digesta* (c. *Deo auct.* 11; c. *Tanta/Δέδοκεν* 19) e questi testi, secondo l'enfatica propaganda di Giustiniano, non presentano tra loro alcuna contraddizione o antinomia:

*c. Deo auct.* 8 '*Nulla itaque in omnibus praedicti codicis membris antinomia [...] aliquem sibi vindicet locum, sed sit una concordia, una consequentia*';

*c. Tanta pr.* '*Erat enim mirabile Romanam sanctionem [...], intestinis proeliis vacillantem hocque et in imperiales constitutiones extendentem in unam reducere consonantiam, ut nihil neque contrarium neque idem neque simile in ea inveniatur...*';

*c. Tanta 1* '*...in quinquaginta libros omne quod utilissimum erat collectum est et omnes ambiguitates decisae nullo seditioso relicto*';

<sup>55</sup> Cfr. i luoghi citati *supra*, in nt. 43. Ma il solo indizio specifico a tal fine addotto, e cioè la frequenza con cui Ulpiano usa la locuzione '*ut est constitutum*', è già in sé inadeguato: cfr. SCHULZ 1968, 208 (207) nt. 2.

<sup>56</sup> Così, opportunamente, F. DE VISSCHER 1936, 641 (640), nt. 2.

<sup>57</sup> *Supra*, nt. 37.

c. *Tanta* 15 ‘*Contrarium autem aliquid in hoc codice positum nullum sibi locum vindicabit nec invenitur, si quis subtili animo diversitatis rationes excutiet: sed est aliquid novum inventum vel occulte positum, quod dissonantiae querellam dissolvit et aliam naturam inducit discordiae fines effugientem*<sup>58</sup>’.

A seguito di questa modifica, peraltro, le parole ‘*quorum omnium*’, pur mantenute dal testo gaiano, assumono un nuovo significato. Nel dettato classico esse integravano la prospettazione dell’ipotesi di consenso tra tutti i giuristi addotti nella controversia, ‘*quorum omnium si in unum sententiae concurrunt*’, la quale era direttamente coordinata alla contrapposta ipotesi della difformità di posizioni, ‘*si vero dissentiunt...*’. Soppresso il cenno all’eventualità del *dissentire* e venuto meno, conseguentemente, anche il correlato ‘*si in unum concurrunt*’, le parole ‘*quorum omnium*’ risultano ora collegate all’affermazione ‘*sententiae et opiniones eam auctoritatem tenent, ut...*’ e in questa nuova connessione alludono alla circostanza che le prese di posizione di tutti i giuristi hanno, indistintamente, pari dignità e *auctoritas* vincolante per il giudice<sup>59</sup> dal momento che sono state assunte quali espressione della volontà dello stesso Giustiniano, che le ha riversate nella codificazione-Digesto:

c. *Deo auct.* 6 ‘*...ut omnes qui relati fuerint in hunc codicem prudentissimi viri habeant auctoritatem tam, quasi et eorum studia ex principalibus constitutionibus profecta et a nostro divino fuerint ore profusa. Omnia enim merito nostra facimus, quia ex nobis omnis eis impertietur auctoritas...*’;

c. *Tanta* 10 ‘*...unaque omnibus auctoritate indulta, ut quidquid ibi scriptum est, hoc nostrum appareat et ex nostra voluntate compositum...*’;

c. *Tanta* 20 ‘*...omnibus uno dignitatis apice impertito nec sibi quodam aliquam praerogativam vindicante. Cum enim constitutionum vicem et has leges obtinere censuimus quasi ex nobis promulgatas, quid amplius aut minus in quibusdam esse intellegatur, cum una dignitas, una potestas omnibus est indulta?*’.

<sup>58</sup> Il particolare valore che Giustiniano attribuisce al fatto di aver placato le contese tra le posizioni e nell’aver confezionato una raccolta nella quale non residuerebbero contrasti o antinomie si desume anche dalla circostanza che a giustificazione del divieto di *commentarii* al Digesto egli adduce rischio di *confusio* derivante dal riprodursi di prese di posizione contrastanti e riferendosi a siffatto rischio parla di ‘*dedecus*’, “disonore”, che verrebbe arrecato alla compilazione: cost. *Tanta* 21 ‘*...nemo neque eorum, qui in praesenti iuris peritiam habent, nec qui postea fuerint audeat commentarios isdem legibus adnectere: nisi tantum si velit eas in graecam vocem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua voces Romanae positae sunt (hoc quod Graeci κατὰ πόδα dicunt), et si qui forsitan per titularum subtilitatem adnotare maluerint et ea quae παράπλοια nuncupantur componere. Alias autem legum interpretationes, immo magis perversiones eos iactare non concedimus, ne verborum eorum aliquid legibus nostris adferat ex confusione dedecus. Quod et in antiquis edicti perpetui commentatoribus factum est, qui opus moderate confectum huc atque illuc in diversas sententias producentes in infinitum detraxerunt, ut paene omnem Romanam sanctionem esse confusam. Quos si passi non sumus, quemadmodum posteritatis admittatur vana discordia?*’. In generale, sul divieto di *commentarii* cfr. FALCONE 2014, 1 ss.; 2020, 599 ss.

<sup>59</sup> Cfr. MAGDELAIN 1950, 171 s.

In sostanza, come autorevolmente osservato, eliminato il riferimento all'alternativa consenso/dissenso tra i giuristi, non resta che la "consécration pure et simple" del valore legislativo di tutte le opinioni giurisprudenziali, quali figurano nel Digesto<sup>60</sup>. Le parole 'ut est constitutum', con le quali questa 'consacrazione' viene sorretta, potrebbero, peraltro, avere una sfumatura particolare. Come già accennato, esse prendono il posto della chiusa di Gai 1.7 'idque rescripto diui Hadriani significatur': il compilatore non poteva mantenere la menzione del rescritto di Adriano a meno di non compiere una falsificazione, dal momento che, diversamente dalla portata di quel provvedimento, il dato che egli voleva presentare era la forza vincolante per il giudice della figura in sé dei responsi giurisprudenziali. Ora, la scelta di sopperire con la locuzione 'ut est constitutum', anziché di chiudere la descrizione direttamente con l'affermazione 'ut iudici recedere a responso eorum non liceat', va senz'altro letta in chiave di attribuzione di un crisma imperiale all'*auctoritas* dei *responsa*, e in quest'ottica può forse aver avuto l'obiettivo di accreditare la mancanza di libertà del giudice di fronte alle soluzioni giurisprudenziali quale principio generale, non agganciato a questo o a quel disposto specifico<sup>61</sup>, ma, comunque, avvenute derivazione imperiale.

In definitiva, la scrittura di Inst. 1.2.8 costituisce, nei suoi scostamenti rispetto a Gai 1.7, una riproposizione fedele della complessiva risposta giustiniana all'esigenza di certezza del diritto<sup>62</sup> di fronte al precipitato letterario giurisprudenziale quale componente dell'ordinamento giuridico vigente e, insieme, quale materiale raccolto nella codificazione-*Digesta*, che viene per la prima volta presentato agli studenti: in questo paragrafo del manuale si ritrovano condensate, in poche stringate battute, l'ideologia dell'assenza di contraddizioni fra i testi giurisprudenziali, quale frutto dell'intervento risolutorio compiuto da Giustiniano su un repertorio chiuso di testi tassativamente raccolti; l'ideologia della parità di *auctoritas* fra le prese di posizione di tutti i giuristi conseguente alla sovrapposizione, su di esse, dell'*auctoritas* dello stesso imperatore; e l'ideologia della vincolatività delle fonti giurisprudenziali per i giudici, ricondotta, ancora una volta, al suggello del potere imperiale ('ut est constitutum').

<sup>60</sup> DE VISSCHER 1936, 640: "Il ne reste donc que la consécration pure et simple de la force obligatoire de toutes les *sententiae et opiniones* de la jurisprudence officielle, telles bien entendu qu'elles figurent au Digeste".

<sup>61</sup> Non potrebbe pensarsi nemmeno al dettato di c. *Tanta* 17, giacché la prospettiva di questo passaggio della costituzione è del tutto diversa: Giustiniano deplora che in passato, nonostante l'abbondante produzione giurisprudenziale, i litiganti portavano avanti le liti sulla base di pochi testi ('*licet multae leges fuerant positae, tamen ex paucis lites perferebant*'), con la conseguenza che, in sostanza, le liti venivano risolte sulla base della *voluntas* dei giudici anziché sulla base dell'*auctoritas* delle fonti giuridiche ('*voluntate iudicum magis quam legitima auctoritate lites dirimebantur*'). In questo caso, dunque, non viene in questione come in Inst. 1.2.8, la libertà (esclusa) del giudice di scostarsi dal contenuto di questa o a quella singola fonte giurisprudenziale, bensì la volontà del giudice come antitesi rispetto alle stesse fonti in quanto tali.

<sup>62</sup> Per un collegamento tra il dettato di Inst. 1.2.8 e il profilo della certezza del diritto, in tempi recenti, DALLA 2006, 1029 ss.

## Bibliografia

- ALBANESE 1978 = B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978.
- ALBANESE 2004 = B. ALBANESE, *Nota su Gai 1,7 e sulla storia del ius respondendi*, in *AUPA* 49 (2004), pp. 19-26.
- ALBANESE 2006 = B. ALBANESE, *Scritti giuridici*, III-IV, a c. di G. FALCONE, Torino 2006.
- ASTOLFI 2006 = R. ASTOLFI, *Sabino e il ius respondendi*, in M. BACCARI, C. CASCIONE 2006, II, pp. 1007-1022.
- BACCARI, CASCIONE 2006 = M. BACCARI, C. CASCIONE (a c. di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, I-II, Napoli-Roma 2006.
- BAUMAN 1989 = R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the early Roman Empire. A study of relations between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989.
- BRUTTI 2003 = M. BRUTTI, *L'indipendenza dei giuristi (dallo ius controversum all'autorità del principe)*, in MILAZZO 2003, pp. 403-458.
- BRUTTI 2011 = M. BRUTTI, *Il diritto privato nell'antica Roma<sup>2</sup>*, Torino 2011.
- BRUTTI 2012a = M. BRUTTI, *Gaio e lo ius controversum*, in *AUPA* 55 (2012), pp. 75-124.
- BRUTTI 2012b = M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in MAROTTA, STOLFI 2012, pp. 97-204.
- BUONAMICI 1898 = F. BUONAMICI, *Ancora sulla scelta dei giureconsulti e delle loro opere fatta dai compilatori delle Pandette*, in *AG* 60 (1898), pp. 1-44.
- BUONAMICI 1900 = F. BUONAMICI, *Memoria terza sulla scelta dei giureconsulti e delle sue opere fatta dai compilatori delle Pandette*, in *AG* 64 (1900), pp. 1-22.
- BUONAMICI 1905 = F. BUONAMICI, *Nuove osservazioni sulla scelta dei giureconsulti e delle loro opere fatta dai compilatori delle Pandette*, in *AG* 74 (1905), pp. 1-9.
- CANCELLI 1991 = F. CANCELLI, *Il presunto 'ius respondendi' istituito da Augusto*, in *BIDR* 90 (1987; ma pubbl. 1991), pp. 543-568.
- CANNATA 2003 = C.A. CANNATA, *"Iura condere". Il problema della certezza del diritto fra tradizione giurisprudenziale e "auctoritas principis"*, in MILAZZO 2003, pp. 27-48.
- CASAVOLA 1976 = F. CASAVOLA, *Scienza, potere imperiale, ordinamento giuridico nei giuristi del II secolo*, in *IVRA* 27 (1976), pp. 17-32.
- CASAVOLA 1980 = F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980.
- CERAMI 2019 = P. CERAMI, *'Ius est ars boni et aequi'. Un riesame della definizione celsina*, in *AUPA* 62 (2019), pp. 35-82.
- DALLA = D. DALLA, *Fra ius controversum, discrezionalità del giudicante e assetti costituzionali*, in M. BACCARI, C. CASCIONE 2006, II, pp. 1023-1033.
- M. DAVID, H.L.W. NELSON 1954 = M. DAVID, H.L.W. NELSON, *Gai Institutionum Commentarii IV. Kommentar* (1. Lieferung), Leiden 1954.
- DE VISSCHER 1936 = F. DE VISSCHER, *Le "ius publice respondendi"*, in *RHDFE* 15 (1936), pp. 616-650.

- DE ZULUETA 1947 = F. DE ZULUETA, *Reflections on Gai 1,7*, in *Tulane Law Review* 22 (1947), pp. 173-179.
- DE ZULUETA 1953 = F. DE ZULUETA, *The Institutes of Gaius*, II, Oxford 1953.
- EISELE 1890 = F. EISELE, *Zu Gaius. I. Zu Gai 1,7*, in *ZSS* 11 (1890), pp. 199-203.
- FALCHI = G. FALCHI, *Sul possibile coordinamento tra le 'masse' blubmiane e le 'partes' del Digesto*, in *SDHI* 49 (1983), pp. 51-90.
- FALCHI 1989 = G. FALCHI, *Sulla codificazione del diritto nel V e VI secolo*, Roma 1989.
- FALCONE 1998 = G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in *AUPA* 45.1 (1998), 223-426.
- FALCONE 2007 = G. FALCONE, *Iuris praecepta, vera philosophia, iuris prudentia. Metodi di ricerca*, in *SDHI* 73 (2007), pp. 353-387.
- FALCONE 2014 = G. FALCONE, *The prohibition of commentaries to the Digest and the antecessorial literature*, in *Subseciva Groningana IX (Between Groningen and Palermo)*, 2014, pp. 1-36.
- FALCONE 2020 = G. FALCONE, *Ancora sul divieto giustiniano di commentarii al Digesto*, in *KOINONIA XLIV/I*, 2020, pp. 599-611.
- FALCONE 2022 = G. FALCONE, *Studi sui commentarii 'istituzionali' di Gaio. I. Formazione e natura del testo*, Roma-Bristol 2022.
- FALCONE ics. = G. FALCONE, *Per una rilettura di C. 1.14.12.5 e cost. Summa rei publicae § 3, in tema di fonti giurisprudenziali*, in corso di stampa.
- FERNÁNDEZ BARREIRO 1996 = A. FERNÁNDEZ BARREIRO, *Poder político y jurisprudencia en la época tardo-clásica*, in J. PARICIO (a c. di), *Poder político y derecho en la Roma clásica*, Madrid 1996, pp. 107-122.
- FERRARY 2012 = J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012.
- FERRARY, MAROTTA, SCHIAVONE 2020 = J.-L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*, Roma-Bristol 2021.
- FERRINI 1901 = C. FERRINI, *Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *BIDR* XIII, 1901, pp. 101-207.
- FERRINI 1929 = C. FERRINI, *Opere*, II, Milano 1929.
- FERRINI 1893 = C. FERRINI, *Il Digesto*, Milano 1893.
- GALLO 1993 = F. GALLO, *Interpretazione e formazione consuetudinaria del diritto. Lezioni di diritto romano*, Torino 1993.
- GALLO 2008 = F. GALLO, *La recezione moribus nell'esperienza romana: una prospettiva perduta da recuperare*, in *IVRA* LV, 2004-2005 (pubbl. 2008), pp. 1-28.
- GALLO 2011a = F. GALLO, *Che cos'è la costituzione? Una disputa sulla rifondazione della scienza giuridica*, in *BIDR* 105 (2011), pp. 325-383.
- GALLO 2011b = F. GALLO, *Definizione celsina e dottrina pura del diritto*, in *TSDP* 4 (2011), pp. 1-178.
- GALLO 2012 = F. GALLO, *L'eredità perduta del diritto romano*, in *Index* 40 (2012), pp. 533-536.

- GALLO 2013 = F. GALLO, *La consuetudine grande sconosciuta*, in *SCDR* 26 (2013), pp. 15-41.
- GALLO 2014 = F. GALLO, *Carattere ideologico della soggezione del giudice alla legge*, Torino 2014.
- GALLO 2018 = F. GALLO, *Ius, quo utimur*, Torino 2018.
- GIODICE-SABBATELLI 1980 = V. GIODICE SABBATELLI, *Un rescritto di Adriano. Legati e fedecommes- si*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli 1980, pp. 2131-2145.
- GIODICE-SABBATELLI 1996 = V. GIODICE SABBATELLI, *Gli iura populi Romani nelle Istituzioni di Gaio*, Bari 1996.
- GIUNTI 2012 = P. GIUNTI, *Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narrazione*, in *MAROTTA, STOLFI* 2012, 213-251.
- GUARINO 1949 = A. GUARINO, *Il "jus publice respondendi"*, in *RIDA I.2 (Mélanges F. De Visscher)*, 1949, pp. 401-419.
- GUARINO 1983 = A. GUARINO, *Frustula iuris Romani*, I (II. *Iura condere*), in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, I, Milano 1983, pp. 205-210.
- HORVAT 1964 = M. HORVAT, *Note intorno alla ius respondendi*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, 2, Napoli 1964, pp. 710-716.
- HUMFRESS 2005 = C. HUMFRESS, *Law and Legal Practice in the Age of Justinian*, in *The Cambridge Companion to the Age of Justinian*, edited by M. MAAS, Cambridge 2005, pp. 161-184.
- KRÜGER 1870 = P. KRÜGER, *Kritische Versuche im Gebiete des römischen Rechts*, Berlin 1870.
- KÜBLER 1902 = B. KÜBLER, *Recensione a C. FERRINI, Sulle fonti delle Istituzioni di Giustiniano*, in *ZSS* 23, 1902, pp. 508-526.
- KUNKEL 1948 = W. KUNKEL, *Das Wesen des ius respondendi*, in *ZSS* 88 (1948), pp. 423-457.
- LEVY-BRUHL 1962 = H. LEVI-BRUHL, *Juge et prudent*, in *RHDFE* 40 (1962), pp. 5-28.
- LANTELLA 2016 = L. LANTELLA, *Per una sintesi del pensiero del professor Gallo in tema di definizione celsina del diritto*, in *Due maestri del diritto. Filippo Carlo Gallo e Gastone Cottino. Quaderni dell'Accademia di Scienze di Torino*, 24 (2016), pp. 47-56.
- LOMBARDI 1967 = L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967.
- LOVATO 2020 = A. LOVATO, *Giuristi e principi nel II secolo*, in *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Napoli 2020, pp. 545-565.
- MAGDELAIN 1950 = A. MAGDELAIN, *"Jus respondendi"*, in *RHDFE* 28 (1950), pp. 1-22; 157-182.
- MAROTTA, STOLFI 2012 = V. MAROTTA, E. STOLFI (a c. di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi* (Atti del Convegno, Firenze 2010), 2012.
- MILAZZO 2003 = F. MILAZZO (a c. di), *Ius controversum e auctoritas principis. Giuristi principe e diritto nel primo Impero* (Atti Convegno, Copanello 1998), Napoli-Roma 2003.
- MUIRHEAD 1888 = J. MUIRHEAD, *Storia del diritto romano dalle origini a Giustiniano*, tr. it. Milano 1888.
- NASTI 2013 = F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013.
- PALAZZOLO 1991 = N. PALAZZOLO, *Processo civile e politica giudiziaria nel principato*, Torino 1991<sup>2</sup>.



- PALAZZOLO 1996 = N. PALAZZOLO, *Il princeps, i giuristi, l'editto*, in *Res publica e Princeps* (Atti Convegno Copanello 1994), Napoli 1996, pp. 289-322.
- PALAZZOLO 2019 = N. PALAZZOLO, in N. PALAZZOLO, O. LICANDRO, *Roma e le sue istituzioni dalle origini a Giustiniano*, Torino 2019.
- PANI 2012 = M. PANI, *Il principe e l'esercizio giurisprudenziale*, in *Politica antica* II.1 (2012), pp. 95-105.
- PARICIO 2001 = J. PARICIO, *Valor de las opiniones jurisprudenciales en la Roma clásica*, Madrid 2001.
- PARICIO 2018 = J. PARICIO, *Respondere ex auctoritate principis. Eficacia de las respuestas de los juristas en la experiencia jurídica romana*, Madrid 2018.
- PARICIO 2021 = J. PARICIO, *La formación del derecho privado romano*, Madrid 2021.
- PEPPE 2012 = L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un'appendice su Gai. Inst. 1.1-8*, in FERRARY 2012, pp. 627-705.
- PLISECKA 2009 = A. PLISECKA, *The Roman jurists' law during the passage from the Republic to the Empire*, in *Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte* 4 (2009), pp. 372-392.
- PRINGSHEIM 1934 = F. PRINGSHEIM, *The legal policy and reforms of Hadrian*, in *JRS* 24 (1934), pp. 141-153.
- PROVERA 1962 = G. PROVERA, *Ancora sul 'ius respondendi'*, in *SDHI* 28 (1962), pp. 342-360.
- QUADRATO 1994 = R. QUADRATO, "Juris conditor", in *INDEX* 22 (1994), 87-106.
- QUADRATO 2010 = R. QUADRATO, *Gaius dixit. La voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010.
- SAVIGNY 1840 = F.C. VON SAVIGNY, *System des heutigen Römischen Rechts*, I, Berlin 1840.
- SCHIAVONE 2017, = A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017<sup>2</sup>.
- SCHIAVONE 2021 = A. SCHIAVONE, in L. FERRARY, V. MAROTTA, A. SCHIAVONE, *Cnaeus Domitius Ulpianus. Institutiones. De censibus*, Roma-Bristol 2021.
- SCHILLER 1958 = A. SCHILLER, *Jurist's Law*, in *Columbia Law Review* 58 (1958), pp. 1226-1238.
- SCHILLER 1978 = A. SCHILLER, *Roman Law. Mechanisms of Development*, The Hague-Paris-New York 1978.
- SCHONBAUER 1950 = E. SCHONBAUER, *Die Legende vom ius respondendi ex auctoritate principis*, in *Anzeiger der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse*, 1950, pp. 94-124.
- SCHRADER 1832 = E. SCHRADER, *Imp. Iustiniani Institutionum libri IV*, Berolini 1832.
- SCHULZ 1968 = F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, tr. it. Firenze 1968.
- SCHWARZ 1951 = A. SCHWARZ, *Das strittige Recht der römischen Juristen*, in *Fest. F. Schulz*, II, Weimar 1951, pp. 201-225.
- SIBER 1941 = H. SIBER, *Der Ausgangspunkt des ius respondendi*, in *ZSS* 61 (1941), pp. 397-402.
- STOLFI 1997 = E. STOLFI, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI* 63 (1997), pp. 1-106.
- STOLFI 2001 = E. STOLFI, *Per uno studio del lessico e delle tecniche di citazione dei giuristi severiani: le "sententiae prudentium" nella scrittura di Papiniano, Paolo e Ulpiano*, in *RDR* 1 (2001), pp. 1-50.

- STOLFI 2012 = E. STOLFI, *Dissensiones prudentium, dispute di scuola e interventi imperiali*, in V. MAROTTA, E. STOLFI (a c. di), *Ius controversum e processo fra tarda repubblica ed età dei Severi*, L'Erma di Bretschneider, Roma 2012, pp. 287-338.
- TONDO 1979 = S. TONDO, *Note esegetiche. III. Ius respondendi*, in *IVRA* 30 (1979), pp. 65-77.
- TONDO 1993 = S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana*, 2, Milano 1993.
- TUORI 2004 = K. TUORI, *The ius respondendi and the Freedom of Roman Jurisprudence*, in *RIDA* 51 (2004), pp. 295-337.
- VACCA 1978 = L. VACCA, *Considerazioni sull'aequitas come elemento del metodo della giurisprudenza romana*, in *Studi in memoria di G. d'Amelio*, I, Milano 1978, pp. 397-424.
- VACCA 2012 = L. VACCA, *La giurisprudenza nel sistema delle fonti del diritto. Corso di lezioni*<sup>2</sup>, Torino 2012.
- WIEACKER 1935 = F. WIEACKER, *Quellen zur Hadrianischen Justizpolitik*, in *Freib. Rechtsgesch. Abhandlungen* V (1935), 331-349.
- WIEACKER 1985 = F. WIEACKER, *Respondere ex auctoritate principis*, in *Satura Roberto Feenstra oblata*, Fribourg 1985, pp. 71-94.





An International Journal  
on Legal History and Comparative  
Jurisprudence

## DIRITTI ANTICHI

Per una ricerca sulla certezza del diritto nell'esperienza greca.

Tra speculazione filosofica e prassi retorica

EMANUELE STOLFI

*Ius certum* e attività normativa in età monarchica e decemvirale.

Lo sguardo di Pomponio

M. FLORIANA CURSI

*I responsa prudentium* in Gai 1.7 e in Inst. 1.2.8

GIUSEPPE FALCONE

## LE TRADIZIONI GIURIDICHE

Certezza del diritto e ordine giuridico moderno: un inventario tra ieri e oggi

ITALO BIROCCI

La certezza del diritto fra fascismo e repubblica: a proposito di Flavio Lopez de Oñate

PIETRO COSTA

## FIGURE DELLA CONTEMPORANEITÀ

La certezza del diritto nello Stato fascista

ERNESTO DE CRISTOFARO

A proposito di certezza del diritto

RICCARDO GUASTINI

Certezza del diritto e legalità costituzionale

ROBERTO BIN

Sulla (in)sostenibile incertezza del diritto penale

FRANCESCO VIGANÒ

ISBN 979-12-5477-283-6



9 791254 772836 € 60,00